



REPUBBLI CA I TALI ANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto da [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso lo studio [REDACTED];

contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata ex lege in Cagliari, via Dante, 23;

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le cause di Servizio non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del Decreto n. [REDACTED] (notificato al [REDACTED])

del parere nr. 7 [REDACTED] dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con il quale si è ritenuto che l'infermità "Esiti di intervento

[REDACTED] non può riconoscersi
dipendente da fatti di servizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno [REDACTED] il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Esponde il ricorrente di essere un graduato dell'Esercito Italiano che, quale effettivo alla [REDACTED], ha partecipato a numerose missioni internazionali di pace in Kosovo (anni 2 [REDACTED] 2 [REDACTED]), in Libano [REDACTED], in Afghanistan (anni 2 [REDACTED]) e Somalia [REDACTED].

Precisa che, in relazione all'impiego in dette missioni, si è dovuto spostare a bordo di automezzi di vario tipo in territori colpiti da bombardamenti senza essere munito di alcun mezzo di protezione (tute, mascherine e guanti) in relazione all'ambiente altamente inquinato da esalazioni e residui tossici derivanti dalla combustione ed ossidazione dei metalli pesanti causate dall'impatto e dall'esplosione delle munizioni utilizzate per le operazioni belliche, fra le quali si annoverano quelle con utilizzo di uranio impoverito (anche definito "depleto" dalla definizione in lingua inglese "Depleted Uranium", ovvero con la sigla "DU") per i bersagli corazzati e, in genere, quelli molto protetti come le fabbriche di prodotti chimici. Si è alimentato con cibarie approvvigionate in loco ed ha bevuto, nonché utilizzato per l'igiene personale, acqua del posto ed era alloggiato in condizioni precarie. E' stato anche saltuariamente impiegato quale conduttore di automezzi tattici e blindati provvisti di apparecchiature "Jammer" per il disturbo delle frequenze radio e

██████████
dunque assoggettato anche ad inquinamento elettromagnetico.

Per la pulizia delle armi ha utilizzato, anche al chiuso, solventi anche a base di benzene ed è stato sottoposto a massicce e ravvicinate somministrazioni vaccinali.

Nel dicembre del ██████████ ricorrente è stato riscontrato affetto da ██████████ ██████████. Si rendeva quindi necessario intervento chirurgico di ██████████ ██████████

Nel ██████████ veniva sottoposto a trattamento radioterapico e, in data ██████████ richiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio nonché l'attribuzione del corrispondente equo indennizzo.

In data ██████████ veniva sottoposto a visita dalla C.M.O. del D.M.M.L. di La ██████████. Con il Verbale ██████████ è stato redatto il giudizio diagnostico *“Esiti di intervento chirurgico di ██████████ ██████████ e la conseguente menomazione dell'integrità fisica è stata ascritta all'ottava Categoria della Tabella “A” annessa al D.P.R. 915/78.*

In data ██████████ il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere n. ██████████ si esprimeva sulla sussistenza della dipendenza dell'infermità riscontrata al ricorrente.

Il Comitato giudicava che l'infermità in questione non poteva riconoscersi dipendente da fatti di servizio in quanto: *“nella fattispecie non si può attribuire ruolo concausale all'aver prestato servizio in zone disagiate o in ambienti ritenuti inidonei, poiché tali condizioni costituiscono un rischio generico, che riguarda tutta la comunità di lavoro, nell'ambito della quale non risulta si sia verificato un incremento dei casi di soggetti affetti dalla malattia in questione statisticamente rilevante ai fini del riconoscimento dell'aggravamento delle condizioni di rischio tale da concretizzare i presupposti del nesso di causalità o di con causalità efficiente e determinante.”.*

Il Ministero della Difesa adottava il Decreto n. ██████████ mediante il quale respingeva la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio presentata dal ricorrente nonché quella connessa di concessione dell'equo

indennizzo.

Avverso gli atti indicati in epigrafe è insorto il ricorrente deducendo le seguenti articolate censure:

- 1) eccesso di potere per erronea interpretazione della situazione di fatto, errore sul presupposto, illogicità, insufficienza, inattendibilità ed incongruenza della motivazione, illegittimità e/o eccesso di potere per violazione dell'art. 2, comma 78 della L. n. 244/2007 e del d.P.R. n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato;
- 2) illegittimità per violazione dell'art. 10/bis della L. 07.08.1990 nr. 241, eccesso di potere per sviamento dell'azione amministrativa e violazione del principio del giusto procedimento.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Si costituiva l'amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

Con memoria depositata il [REDACTED] l'amministrazione ha contestato diffusamente le argomentazioni del ricorrente ricordando, in particolare, che gli accertamenti svolti dal Comitato di Verifica, sono espressione di discrezionalità tecnica. Esso, infatti, perviene alle conclusioni consacrate nel provvedimento assumendo a base le cognizioni di scienza medica e specialistica, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, che denoti l'inattendibilità metodologica ovvero nelle ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto decisive nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito.

Il [REDACTED] il ricorrente depositava memoria difensiva di replica, ulteriormente precisando le argomentazioni contenute nel ricorso.

Alla udienza pubblica del [REDACTED] il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Alcuni chiarimenti in punto di fatto.

Intanto, non è in contestazione la malattia del ricorrente.

Si tratta di “[REDACTED]” per la quale si è reso necessario intervento chirurgico di [REDACTED] e successivo trattamento radioterapico.

Ugualmente non in contestazione sono le circostanze di fatto riferite dal ricorrente, vale a dire le missioni svolte e le condizioni in cui esse sono state svolte.

Quel che resta da verificare è la sussistenza del nesso causale tra le riferite circostanze di fatto e l’insorgere della malattia del ricorrente. Se, in altre parole, la malattia è dipesa da causa di servizio.

Tale valutazione non spetta certo al Giudice ma all’amministrazione.

E’ quindi corretto quanto affermato dall’amministrazione, in linea generale, in ordine al sindacato sulla discrezionalità tecnica.

Sono le conclusioni tratte da quell’affermazione a non essere condivisibili.

Vediamo per quali ragioni.

Il Comitato di verifica per le cause di servizio ha espresso il seguente parere: l’infermità in questione non poteva riconoscersi dipendente da fatti di servizio in quanto: *“nella fattispecie non si può attribuire ruolo concausale all’aver prestato servizio in zone disagiate o in ambienti ritenuti inidonei, poiché tali condizioni costituiscono un rischio generico, che riguarda tutta la comunità di lavoro, nell’ambito della quale non risulta si sia verificato un incremento dei casi di soggetti affetti dalla malattia in questione statisticamente rilevante ai fini del riconoscimento dell’aggravamento delle condizioni di rischio tale da concretizzare i presupposti del nesso di causalità o di con causalità efficiente e determinante”*.

Il Collegio intende puntualizzare alcuni principi in ordine al concetto di sindacato sulla discrezionalità tecnica.

Con l’espressione “discrezionalità tecnica” si indica un’area dell’attività dell’amministrazione posta tra le certezze scientifiche e le certezze giuridiche, in altre parole, tra il diritto e la tecnica.

Si concretizza in valutazioni svolte dall'organo amministrativo, fondate su regole e concetti richiamati dalla norma, ma trascendenti il diritto stesso, in quanto propri di scienze non esatte.

Intanto va chiarito un aspetto preliminare.

Le valutazioni cui ci riferiamo sono sempre complesse. Per ciò stesso esse sono caratterizzate da un margine di opinabilità.

Il punto su cui occorre soffermarsi è che la scienza fornisce più soluzioni al singolo problema.

La determinazione di quale sia la scelta migliore è rimessa alla pubblica amministrazione.

Si tratta di vedere quale sia il ruolo del Giudice.

L'area della discrezionalità tecnica, storicamente, era considerata estranea ad ogni possibilità di sindacato giurisdizionale fino al radicale cambiamento della posizione della giurisprudenza espresso con la storica sentenza del Consiglio di Stato 9 aprile 1999, n. 601.

Nella citata sentenza, il Consiglio di Stato descriveva in modo plastico la differenza tra opinabilità e opportunità, precisando che solo quest'ultima, ossia la valutazione dell'interesse pubblico, rientra nel merito dell'atto amministrativo, insindacabile in sede di giudizio di legittimità.

Lo stesso non può dirsi per l'applicazione di una norma tecnica cui una norma giuridica conferisce rilevanza diretta o indiretta, anche qualora ad essere opinabile sia una questione di fatto preliminare a una scelta di merito.

Siccome il giudice amministrativo ha piena conoscenza del fatto non è sufficiente un mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì è necessaria una verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo.

In caso di inattendibilità delle valutazioni complesse si integrerebbe un vizio di

legittimità del provvedimento.

Il giudice può quindi esprimersi sulla correttezza della regola tecnica adottata, poiché, in sintesi, violare la norma tecnica significa violare la norma giuridica.

Il problema quindi non sta nella sindacabilità delle valutazioni tecniche ma piuttosto nel determinare i confini dell'intervento del giudice.

Ed è su questo punto che il Collegio intende chiarire la propria posizione.

Il controllo del giudice è chiaramente pieno, ossia tale da garantire piena tutela alle situazioni giuridiche private coinvolte ma il giudice non può agire al posto dell'amministrazione, potendo, invece, sicuramente censurare la scelta inattendibile, frutto di un procedimento di applicazione della norma tecnica viziato, e annullare il provvedimento basato su di essa.

Lo schema del ragionamento che il giudice deve fare sulle valutazioni tecniche può essere così descritto:

- a) il giudice può limitarsi al controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito nell'attività amministrativa se ciò appare sufficiente per valutare la legittimità del provvedimento impugnato e non emergano spie tali da giustificare una ripetizione, secondo la tecnica del sindacato intrinseco, delle indagini specialistiche;
- b) il sindacato può anche consistere, ove ciò sia necessario ai fini della verifica della legittimità della statuizione gravata, nella verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e procedimento applicativo;
- c) devono ritenersi superati ostacoli di ordine processuale capaci di limitare in modo significativo, in astratto, la latitudine della verifica giudiziaria sulla correttezza delle operazioni e delle procedure in cui si concreta il giudizio tecnico ma questo non toglie che, anche in relazione ad una non eludibile esigenza di separazione della funzione amministrativa rispetto a quella giurisdizionale, il giudice non possa sovrapporre la sua idea tecnica al giudizio non contaminato da profili di erroneità e di illogicità formulato dall'organo amministrativo al quale la legge attribuisce la penetrazione del sapere specialistico ai fini della tutela

dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto.

Paradigmatica dello schema sopra riassunto è la pregevole pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 maggio 2002, n. 2334.

Ciò detto, va ancora precisato quanto segue.

Se è assodato che il giudice ha pieno accesso al fatto, occorre chiarire bene che cosa questo concetto stia a significare.

L'accesso al fatto non vuol dire sostituzione alla pubblica amministrazione nelle valutazioni ad essa riservate. E' su questo che talvolta si crea un equivoco di fondo.

I momenti nel ragionamento del giudice sono due, ben distinti.

Il primo è l'accesso al fatto; è in quest'ambito che il giudice può sostituirsi alla p.a. nella verifica della sua effettiva sussistenza.

Il secondo è la contestualizzazione di concetti giuridici indeterminati che richieda l'applicazione di scienze inesatte.

In questo secondo segmento del processo logico, emergono i limiti al sindacato (cioè il momento in cui il giudice non può sostituirsi alla p.a.).

E riprendiamo la distinzione tra opinabilità e opportunità ben delineata dal Consiglio di Stato nella già citata sentenza 601/1999.

Scontata l'opinabilità della valutazione, il giudice non potrà sostituirsi all'amministrazione, essendogli consentita la sola verifica di ragionevolezza, coerenza e attendibilità delle scelte compiute dalla stessa.

Se è stata riscontrata una corretta applicazione della regola tecnica al caso di specie, il giudice deve fermarsi, quando il risultato a cui è giunta l'amministrazione è uno di quelli resi possibili dall'opinabilità della scienza, anche se esso non è quello che l'organo giudicante avrebbe privilegiato.

Un conto, quindi, è l'accertamento del fatto storico (che precede tutto) e un conto è la contestualizzazione del concetto giuridico indeterminato richiamato dalla norma. Quest'ultimo è fuori dall'accertamento del fatto e rientra nel suo apprezzamento, questo sì, sottratto alla completa sostituibilità della valutazione del giudice a quella

dell'amministrazione.

In conclusione, il sindacato del giudice è pieno, penetrante, effettivo, ma non sostitutivo.

Dinnanzi a una valutazione tecnica complessa il giudice può ripercorrere il ragionamento seguito dall'amministrazione al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell'iter logico seguito dall'autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato.

Stabiliti questi punti fermi è agevole concludere che le censure del ricorrente sono fondate.

E il punto sta proprio nel fatto che le valutazioni del Comitato di verifica sono manifestamente illogiche o, meglio, del tutto apodittiche.

Il parere si risolve nel fornire una motivazione di stile, del tutto apparente, non in grado di consentire la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha indotto ad escludere il nesso di causalità tra attività espletata e patologia insorta.

Il Comitato di Verifica non ha dato conto dell'insieme di fattori di rischio riconducibili all'esposizione di inquinanti in ambito lavorativo, né ha fornito congrue ragioni per escludere che le particolari condizioni di impiego del militare potessero aver influito sull'insorgere della patologia in contestazione.

Non vi è traccia di una effettiva considerazione del potenziale effetto patogeno dei fattori di rischio, ormai pacificamente riconosciuti pericolosi, menzionati dal ricorrente.

Nulla si dice in ordine all'esposizione all'inquinamento atmosferico, alle contaminazioni tossiche provocate dall'impatto ed esplosione di munizione anche all'uranio impoverito, alle esalazioni dei gas di scarico degli automezzi bellici e dei solventi chimici per la pulizia delle armi, alla sottoposizione alla massiccia somministrazione di vaccini, tutti elementi che hanno indotto lo stesso legislatore nazionale a riconoscere l'esistenza di appositi benefici economici in favore del personale interessato.

Su analoghe questioni si è formata una giurisprudenza consolidata nel senso di ritenere che il Comitato di verifica non possa escludere la sussistenza del nesso causale sulla base di motivazioni insufficienti o apparenti (in questo senso, tra le altre, T.a.r. Trentino Alto Adige, Bolzano, sez. I, 08 febbraio 2017, n. 55, T.a.r. Puglia, Bari, Sez. I, 20 settembre 2018, n. 1226, T.a.r. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 12 marzo 2018, n. 63).

Va peraltro ricordato che a un condivisibile filone giurisprudenziale si fa risalire l'affermazione del principio secondo cui *“in tema di accertamenti in ordine alla dipendenza da causa di servizio, l'impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto di causa-effetto tra l'impiego nei contesti fortemente inquinati dei teatri operativi (nella specie il ricorrente era stato impiegato nel 2002 nel Kosovo in zone interessate dall'utilizzo di ordigni all'uranio impoverito) e la patologia neoplastica comporta che non debba essere richiesta la dimostrazione dell'esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo invece sufficiente la dimostrazione in termini probabilistico-statistici, come indicato nella relazione della Commissione parlamentare di inchiesta nominata in materia. In tale ottica, il verificarsi dell'evento costituisce ex se un dato sufficiente, secondo il cosiddetto « criterio di probabilità », a far sì che le vittime delle patologie abbiano diritto ai benefici previsti dalla legislazione vigente ogni qual volta, accertata l'esposizione del militare all'inquinante in parola, l'amministrazione non riesca a dimostrare che essa non abbia determinato l'insorgenza della patologia e che questa dipenda, invece, da fattori esogeni dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica”*(T.a.r. Liguria, sez. I, 29 settembre 2016, n. 956).

Va anche ricordato che la stessa Corte di Cassazione, in controversie affidate alla giurisdizione del Giudice ordinario, non ha mancato di riconoscere il risarcimento del danno in relazione alla partecipazione ad una missione di natura militare in adempimento di un dovere di ufficio con conseguente contrazione di una grave

malattia (in particolare, Cassazione civile sez. VI, 16 gennaio 2019, n.1002 che, per inciso, ha fatto applicazione dei principi affermati dalla celebre sentenza delle Sezioni Unite 22 maggio 2018, n. 12564 in tema di compensatio lucri cum damno). Il ricorso deve, in definitiva, essere accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati.

Premono alcune precisazioni che il Collegio intende svolgere per assicurare la corretta esecuzione della sentenza ai sensi dell'art. 34 comma 1 lettera e) del c.p.a.. Si è già affermato che il Giudice svolge (come ha svolto in questo caso) un sindacato pieno e particolarmente incisivo sulla discrezionalità tecnica senza però attuare una sostituzione all'operato amministrativo.

Quindi, accertato il vizio nell'applicazione della norma tecnica, consegue l'annullamento del provvedimento.

L'amministrazione dovrà quindi disciplinare la fattispecie in conformità con il contenuto della sentenza.

Questo perché, pur in un quadro giurisprudenziale evolutivo, quale quello descritto, si deve escludere un potere sostitutivo spinto fino a sovrapporre la propria valutazione a quella dell'amministrazione (Cassazione civile, Sezioni unite, 20 gennaio 2014, n. 1013).

Proprio nella citata occasione, la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire il principio secondo cui una tutela piena delle situazioni giuridiche coinvolte, siano esse diritti soggettivi o interessi legittimi, possa essere garantita anche senza travalicare i margini di autonomia della pubblica amministrazione, ravvisabili in presenza di una valutazione tecnica opinabile.

Da ultimo, non è superfluo ancora ricordare, che occorre imporre l'obbligo all'Amministrazione – dopo un giudicato di annullamento da cui derivi il dovere o la facoltà di provvedere di nuovo (come in questo caso) – di esaminare l'affare nella sua interezza, sollevando, una volta per tutte, tutte le questioni che ritenga rilevanti, dopo di ciò non potendo tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione a profili non ancora esaminati.

malattia (in particolare, Cassazione civile sez. VI, 16 gennaio 2019, n.1002 che, per inciso, ha fatto applicazione dei principi affermati dalla celebre sentenza delle Sezioni Unite 22 maggio 2018, n. 12564 in tema di compensatio lucri cum damno). Il ricorso deve, in definitiva, essere accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati.

Premono alcune precisazioni che il Collegio intende svolgere per assicurare la corretta esecuzione della sentenza ai sensi dell'art. 34 comma 1 lettera e) del c.p.a.. Si è già affermato che il Giudice svolge (come ha svolto in questo caso) un sindacato pieno e particolarmente incisivo sulla discrezionalità tecnica senza però attuare una sostituzione all'operato amministrativo.

Quindi, accertato il vizio nell'applicazione della norma tecnica, consegue l'annullamento del provvedimento.

L'amministrazione dovrà quindi disciplinare la fattispecie in conformità con il contenuto della sentenza.

Questo perché, pur in un quadro giurisprudenziale evolutivo, quale quello descritto, si deve escludere un potere sostitutivo spinto fino a sovrapporre la propria valutazione a quella dell'amministrazione (Cassazione civile, Sezioni unite, 20 gennaio 2014, n. 1013).

Proprio nella citata occasione, la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire il principio secondo cui una tutela piena delle situazioni giuridiche coinvolte, siano esse diritti soggettivi o interessi legittimi, possa essere garantita anche senza travalicare i margini di autonomia della pubblica amministrazione, ravvisabili in presenza di una valutazione tecnica opinabile.

Da ultimo, non è superfluo ancora ricordare, che occorre imporre l'obbligo all'Amministrazione – dopo un giudicato di annullamento da cui derivi il dovere o la facoltà di provvedere di nuovo (come in questo caso) – di esaminare l'affare nella sua interezza, sollevando, una volta per tutte, tutte le questioni che ritenga rilevanti, dopo di ciò non potendo tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione a profili non ancora esaminati.

Nell'ordinamento italiano, infatti, non trova riconoscimento la teoria c.d. del "one shot" (ammessa in altri ordinamenti), secondo cui l'Amministrazione può pronunciarsi negativamente una sola volta, facendo in detta occasione emergere tutte le possibili motivazioni che si oppongono all'accoglimento della istanza del privato. Nel sistema italiano, invece, il principio è stato "temperato" accordandosi all'Amministrazione due chances: si è infatti costantemente affermato che l'annullamento di un provvedimento amministrativo a carattere discrezionale che abbia negato la soddisfazione di un interesse legittimo pretensivo non determina la sicura soddisfazione del bene della vita, ma obbliga semplicemente l'amministrazione a rinnovare il procedimento tenendo conto della portata conformativa della sentenza (Cons. Stato, Sez. IV, 6 ottobre 2014, n. 4987).

L'amministrazione dovrà quindi riesaminare l'affare nella sua interezza alla luce delle statuizioni contenute nella sentenza.

Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna l'amministrazione alle spese del presente giudizio in favore del ricorrente, liquidate in € 3.500/00 (tremilacinquecento) oltre accessori di legge e restituzione contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8 d.lgs. 96/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 1 [redacted] con l'intervento dei magistrati:



Francesco Scano, Presidente

Marco Lensi, Consigliere

Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Gianluca Rovelli

IL PRESIDENTE
Francesco Scano

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.